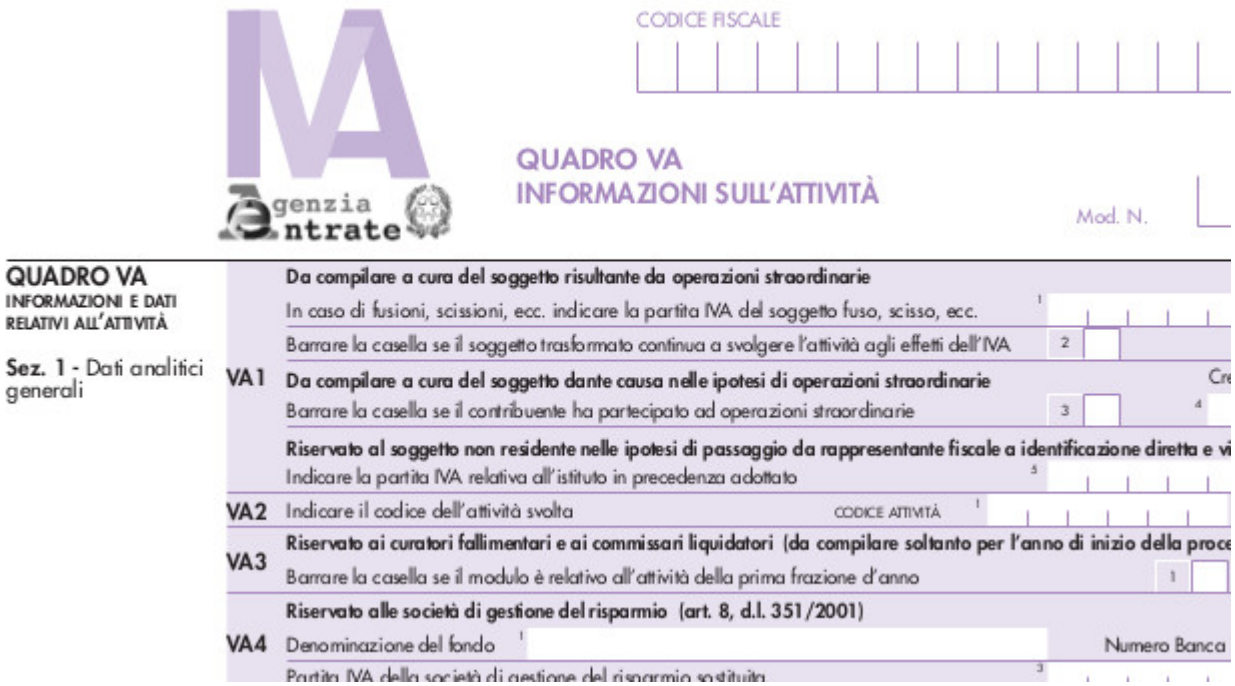

CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 **Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie**
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e vi
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1

VA3 **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della proce**
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

Legge di Stabilità per il 2016: i chiarimenti sulle novità in materia di Iva

Scritto da: Avv. Raffaella De Vico

Data: 21 Maggio 2016

Nella Circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle novità fiscali introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

Il terzo capitolo della Circolare è dedicato ad alcune novità in materia di Iva.

Il primo paragrafo riguarda l'estensione del meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, qualora quest'ultimo si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e, quindi, debba emettere fattura applicando lo *split payment* (meccanismo della scissione dei pagamenti). La novità riguarda i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili costituiti tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi ordinari di concorrenti. L'estensione dell'inversione contabile non riguarda, invece, i raggruppamenti temporanei di imprese e le imprese aderenti ai contratti di rete. La norma comunque troverà applicazione soltanto a condizione che il Consiglio dell'Unione Europea autorizzi tale misura speciale di deroga.

Nel secondo paragrafo l'Agenzia delle Entrate si occupa dell'aliquota Iva applicabile alle prestazioni rese nell'ambito dei cosiddetti "marina resort". Si tratta delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno di unità di diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato. Il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 ha equiparato temporaneamente tali strutture alle strutture ricettive all'aria aperta, con la conseguente applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 %. Con la Legge di Stabilità per il 2016, l'equiparazione è stata resa permanente. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato una recente pronuncia della Corte Costituzionale in virtù della quale l'equiparazione può avvenire a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La normativa rimane pienamente efficace per ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta dall'intervento della Corte Costituzionale. Restano, inoltre, salvi i diritti acquisiti ed rapporti definiti precedentemente alla pronuncia della Corte.

Il terzo paragrafo riguarda le cessioni gratuite di prodotti ad enti, associazioni e fondazioni che abbiano esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle Onlus. In particolare, la modifica introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016 è costituita dall'innalzamento da 5.164,57 Euro a 15.000 Euro del limite del costo dei beni ceduti gratuitamente oltre il quale occorre inviare una comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Tale comunicazione può comunque non essere inviata qualora la cessione gratuita riguardi beni facilmente deperibili (alimenti).

Nel quarto paragrafo sono forniti, infine, chiarimenti riguardo all'aliquota ridotta dell'Iva per i prodotti editoriali in formato elettronico. La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4 %, già applicata per la fornitura di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, in formato cartaceo, anche ai medesimi prodotti editoriali distribuiti in formato digitale. L'aliquota ridotta riguarderà anche la messa a disposizione on line dei prodotti editoriali suddetti, per un periodo di tempo limitato.

© 2026 Misterfisco. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale.
Marchio registrato dello Studio Commercialista Di Michele di Roma e Milano. P.Iva 09277651007